



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA,

rappresentata dal Presidente dott. Giuseppe Colonna

TRIBUNALE DI BOLOGNA,

rappresentato dal Presidente f.f. Giovanni Benassi

E

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
presso UNIVERSITA' DI BOLOGNA

rappresentata dal Direttore Prof. INSOLERA

Premessi:

i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art.37 L.15 luglio 2011, n.1, in tema di *"efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie"*, secondo cui *"i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [...] con le scuole di specializzazione per le professioni legali, per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari [...] del primo anno [...] del corso di specializzazione per le professioni legali"*;

Rilevato che

con d.l. 21 giugno 2013, come convertito con L.9 agosto 2013, n.98, è stato disposto, all'art.73 che *"i laureati in giurisprudenza [...] che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi"*,

Richiamati

- il comma 5 bis del suddetto art.73, secondo cui *"l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione [...] con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti [...] ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali"*;
- l'art.50, comma 2, L.11 agosto 2014, n.144, che ha convertito il d.l. 24 giugno 2014, n.90;
- ogni restante disposizione di cui all'art.73 e ulteriori leggi vigenti in materia;



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici giudiziari da laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui all'art.73, comma 1, d.l. n.69/13, come convertito con L. 98/13, siano anche iscritti alla Scuola di specializzazione per le professioni legali di Bologna ed i tirocinanti di cui all'art. 37 L.15 luglio 2011, n.1.

ART. 2

Il dirigente dell'Ufficio Giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

Ai fini della presente convenzione ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti e redigerà, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al dirigente dell'Ufficio giudiziario e al Direttore della Scuola di specializzazione.

Per l'avviamento del tirocinio, al momento della valutazione delle domande, costituirà elemento preferenziale, a parità di media dei voti, voto di lauree e di età anagrafica, l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione.

ART. 3

Gli ammessi allo stage di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio e di supporto.

Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.

Secondo le indicazioni del magistrato affidatario partecipano alle udienze monocratiche o collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli per giustificato motivo.

Potranno accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti dal magistrato affidatario, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in eventuale conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi.

I tirocini di cui all'art. 37 svolgeranno le loro attività presso le cancellerie della Corte di Appello, con svolgimento di alcune attività formative che saranno individuate dal Presidente.

ART. 4

L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore, con presenza presso l'Ufficio giudiziario per una media di almeno 20 ore settimanali, 30 nel caso di riconoscimento della borsa di studio da parte del Ministero della Giustizia, in giornate e orari da



SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"ENRICO REDENTI"

individuare, preferibilmente distribuite (negli uffici del Tribunale e della Corte di Appello) in non meno di tre giorni alla settimana, secondo un programma predisposto d'intesa con il formatore, tenuto conto del calendario delle lezioni stabilito dalla Scuola di specializzazione per le professioni legali di concerto con i magistrati coordinatori del tirocinio e avuto riguardo alla necessità di frequentare gli insegnamenti diversi o non attinenti all'attività di tirocinio svolta.

Detto programma deve essere presentato dal tirocinante al Direttore della Scuola di specializzazione per le professioni legali che ne verifica la conformità rispetto al contenuto della presente convenzione.

ART. 5

Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione organizzati per i magistrati dell'Ufficio e a corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla scuola Superiore della magistratura.

ART. 6

Il tirocinio di formazione può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente dell'Ufficio Giudiziario, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Direttore della Scuola di specializzazione cui il tirocinante è iscritto:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

ART. 7

Le parti si riservano di rideterminare i termini di questa convenzione allo scadere del primo anno, alla luce dell'esperienza maturata.

Bologna, 13 settembre 2016

Il Presidente della Corte d'Appello di Bologna
Dott. Giuseppe Colonna _____

Il Presidente del Tribunale di Bologna
Dott. Giovanni Benassi _____

Il Direttore della Scuola di Specializzazione presso Università di Bologna **Prof. Gaetano Insolera**
Prof. Insolera _____